

**SO.GE.A.AL. S.p.A.  
AEROPORTO DI ALGHERO**

**APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE  
NELL'AEROPORTO DI ALGHERO**

**PROCEDURA APERTA  
Codice di Identificazione Gara (CIG) 765686333C**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

L'anno 2018 addì ... del mese di ..... con il presente contratto, presso gli uffici della **SO.GE.A.AL. S.p.A.** – Società di gestione dell'aeroporto di Alghero Fertilia,

**TRA**

**SO.GE.A.AL. S.P.A.** Società di gestione dell'aeroporto di Alghero Fertilia, con sede legale presso Reg. Nuraghe Biancu, 07041 Alghero, iscritta al Registro delle Imprese di Sassari al n. SS106311, codice fiscale e partita I.V.A. 01635090903, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Alberto Perini, in seguito denominata anche **SOGEAAL** o “**Committente**”;

**E**

....., con sede in Via ..... , iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ...., codice fiscale e partita I.V.A....., in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, in seguito denominata anche ..... o “**Appaltatore**”;

**CONSIDERATO**

- che in forza del Decreto Interministeriale N. 125/T del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte di Conti in data 23 Novembre 2007, SOGEAAL ha ottenuto l'affidamento della Gestione Totale dell'aeroporto di Alghero per la durata di quaranta anni decorrenti dal 03 agosto 2007;
- che in data 28 maggio 2007 SOGEAAL ha sottoscritto con l'ENAC la Convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo realizzazione, adeguamento, gestione manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali nell'aeroporto di Alghero Fertilia;

- che, SOGEAAL, con bando pubblicato sulla GUCE in data .... e sulla GURI in data ...  
....., ha indetto un appalto per l'affidamento del "Servizio di pulizia ed igiene ambientale nell'Aeroporto di Alghero-Fertilia";
- che, all'esito della predetta gara, l'Appaltatore è risultato aggiudicatario;
- che, con determina n. .... del ..... si è deciso di procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla medesima ditta;
- che SOGEAAL, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività di seguito specificate nell'oggetto e contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei relativi allegati ed alle condizioni di seguito specificate;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART.1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti che le parti, come costituite, dichiarano espressamente di non voler allegare al presenta atto salvo quanto in appresso e che, vistate dalle Parti per la loro esatta individuazione, dichiarano di ben conoscere; tali documenti, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle Parti stesse, vengono di seguito elencati:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito denominato semplicemente Capitolato speciale);
- Relazione tecnica e prospetto economico degli oneri complessivi;
- DUVRI;
- Planimetrie delle aree come indicate al successivo Art. 2;
- Offerta tecnica e offerta economica dell'aggiudicatario.

#### **ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale del patrimonio immobiliare sito nell'aeroporto di Alghero Fertilia in concessione e/o di proprietà di SOGEAAL, con le modalità ed i termini previsti nel bando di gara, dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, nel rispetto delle

prescrizioni minime stabilite nel presente contratto e nei documenti richiamati all'Art. 1 nonché di quelle aggiuntive che l'appaltatore ha offerto in sede di gara.

Il patrimonio immobiliare (comprese aree esterne) oggetto dell'appalto comprende le aree di seguito elencate e ricomprese nelle planimetrie elencate:

- ELABORATO. P-01 Planimetria generale;
- ELABORATO P-02 Piano interrato terminal;
- ELABORATO P-03 Piano terra terminal;
- ELABORATO P-04 Piano primo terminal;
- ELABORATO P-05 Aerostazione merci;
- ELABORATO P-06 Altri locali;
- ELABORATO P-07 Aree esterne;
- ELABORATO P-08 Piano terra caserma VVF;
- ELABORATO P-09 Piano Primo caserma VVF;
- ELABORATO P-10 Vetrate esterne;
- ELABORATO P-11 Vetrate interne.
- ELABORATO P-12 Vetrate interne piano primo.

### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del contratto è fissata in anni tre, a decorrere dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione del contratto stesso, risultante da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti.

Alla naturale scadenza del contratto non è previsto alcun tacito rinnovo.

SOGEAAL si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di estendere la durata del contratto per un periodo massimo di sei mesi, qualora, alla scadenza stabilita, non siano ancora concluse le procedure di gara per l'individuazione del nuovo aggiudicatario.

In tale ipotesi l'Appaltatore è tenuto ad espletare il servizio alle stesse condizioni del contratto principale.

L'eventuale proroga del servizio, per la durata di ulteriori sei mesi, verrà comunicata con lettera raccomandata A/R.

### **ART. 4 – CORRISPETTIVI**

L'importo complessivo annuale dell'Appalto ammonta ad euro (...../00) di cui euro ..... (...../00) per servizi, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di

gara, ed euro 8.000,00 (ottomila/00) quale costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale (non soggetti a ribasso d'asta), determinato con il DUVRI che deve intendersi parte integrante del presente contratto. Il costo complessivo triennale ammonta ad € .... (...../00).

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di tutte le prestazioni necessarie alla corretta e regolare esecuzione del servizio in oggetto.

Eventuali servizi in economia, per prestazioni non previste al presente contratto, da eseguire su richiesta della Committente, verranno retribuiti in ragione di *€/ora 19,00 (non soggetti a ribasso)*. Il corrispettivo indicato ricomprende, oltre la manodopera, l'utilizzo di piccole attrezzature generiche e materiali di consumo nonché l'utile di impresa, le spese generali ed i materiali di consumo.

In caso di variazione in aumento ovvero in diminuzione delle superfici oggetto della prestazione il canone verrà rideterminato concordemente tra le parti secondo quanto indicato all'Art. 2 del Capitolato speciale.

Il prezzo del presente contratto resta invariato per il primo anno; a decorrere dal secondo anno potrà essere adeguato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI al netto dei tabacchi), con riferimento alla data dell'offerta.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

5.1. L'Appaltatore si obbliga, nella più ampia e valida forma, a fornire alla Committente i servizi di pulizia e igiene ambientale descritti nel Capitolato speciale e nella propria offerta tecnica, tenendo presente che, ove non specificatamente indicato, tutti gli oneri si intendono a carico dell'Appaltatore e sono compresi nell'importo forfettario di gara.

5.2. L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel proprio magazzino un'adeguata quantità di materiali di consumo tali da garantire continuamente l'effettuazione del servizio secondo le modalità previste nel predetto Capitolato speciale e nella propria offerta tecnica. L'Appaltatore potrà organizzare le proprie scorte attrezzando i locali messi a disposizione dalla Committente od utilizzare magazzini esterni.

L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i macchinari e tutte le attrezzature utilizzate all'interno dell'aeroporto sempre in ottimo stato di manutenzione, conservazione e pulizia.

5.3 L'Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione dei servizi previsti nel Capitolato speciale che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate.

5.4 L'Appaltatore, durante l'esecuzione delle attività di pulizia, assume l'onere di porre in opera cartelli segnaletici in aree aperte al pubblico che per motivi e cause di diverso genere possono presentare pericolo alla circolazione di pedoni. Ogni qualvolta si effettui il lavaggio dei pavimenti in aree aperte al pubblico, quest'ultime dovranno essere sempre delimitate e segnalate con apposito cartello indicante "pericolo di scivolamento per pavimentazione bagnata".

5.5 L'Appaltatore riceverà in consegna le chiavi di accesso ai locali ed alle aree, pertanto si renderà responsabile della custodia e conservazione, e si impegna a restituirle alla scadenza del contratto, assumendo tutti gli oneri e responsabilità conseguenti alla perdita, sottrazione, deterioramento, mancata restituzione o scorretto utilizzo.

#### **ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, avrà l'onere e la responsabilità di gestire le risorse umane a sua disposizione per l'espletamento del servizio specifico e conseguentemente dovrà:

- Eseguire coerentemente la programmazione del personale allo scopo di prestare la migliore qualità del servizio e controllarne preventivamente l'idoneità e la formazione;
- Assistere il personale con adeguato sistema di sicurezza in osservanza del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con procedure standardizzate e con dotazioni di materiali ed attrezzature sufficienti a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- Porre in atto gli opportuni modelli di auto-controllo del servizio condivisi con la Committente;

- Ripristinare in tempi certi e con azioni correttive rintracciabili le eventuali non conformità nel servizio riscontrate dalla Committente.

## **ART. 7 - TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO**

7.1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni, previste dalla legge o impartite dalla Committente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al Testo Unico emanato con il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.. Tale obbligo rimane a carico dell'Appaltatore anche per eventuali prestazioni fornite per conto dello stesso da ditte o persone esterne all'impresa appaltatrice.

7.2 L'Appaltatore è tenuto a vigilare affinché nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei dipendenti, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L'aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

7.3 L'Appaltatore ai fini della eliminazione dei rischi derivanti da interferenza, dovrà porre in essere le prescrizioni operative e gestionali contenute nel DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze) che sarà allegato al contratto per farne parte integrante e sostanziale.

7.4 L'Appaltatore è tenuto all'integrale rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire sia rischi da interferenza evidenziati dal DUVRI, che rischi specifici propri dell'attività svolta per i quali l'Appaltatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione. Tale documento dovrà essere trasmesso alla Committente prima dell'inizio delle attività. La Committente ha facoltà di chiedere all'Appaltatore eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie nella fase di coordinamento.

7.5 La ricognizione sull'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all'Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate dalla Committente, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle.

7.6 Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione alla Committente.

7.7 L'Appaltatore dovrà adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità e la vita degli operai e dei terzi, evitare danni di ogni specie alle persone, alle cose ed agli immobili, sollevando nella forma più ampia da ogni responsabilità la Committente ed il personale preposto alla direzione, sorveglianza e controllo del servizio.

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO DEL PERSONALE**

Ai sensi dell'art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e per la zona all'atto dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme relative al trattamento assicurativo, assistenziale e antinfortunistico e all'adozione di tutte le cautele prescritte in materia di sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare tutte le leggi vigenti in materia di collocamento del personale nonché di previdenza sociale ed infortuni sul lavoro, e quindi al pagamento dei contributi INPS e INAIL.

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare quanto stabilito dai vigenti Contratti Nazionali applicabili per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi, nonché le disposizioni vigenti applicabili in termini di tutela nell'ambito del trasferimento del personale impiegato nella società che ha precedentemente espletato il servizio oggetto del presente appalto.

In caso di irregolarità contributiva, evidenziata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva il Responsabile del Procedimento provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ad effettuare il pagamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore ovvero del subappaltatore o del cottimista si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del Regolamento.

I lavoratori dell'appaltatore avranno accesso alle aree ed ai locali tramite chiavi o il proprio badge debitamente abilitato e potranno spostarsi all'interno della struttura unicamente per raggiungere l'area di lavoro in cui sono chiamati ad operare e stazioneranno solamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività.

Al fine di garantire la sicurezza e gestire gli accessi in aree sterili sarà necessario identificarsi e mostrare il tesserino di riconoscimento. Dove necessario, l'accesso e l'uscita ai locali dovrà avvenire utilizzando l'apposito dispositivo (lettore badge) presente all'ingresso ed all'uscita dei locali e delle aree interessate.

#### **ART. 9 - GESTIONE DEL PERSONALE**

9.1 L'Appaltatore dovrà disporre, durante l'orario di lavoro, di personale tecnicamente qualificato in quantità adeguate, necessario per l'esecuzione di tutti i servizi richiesti ed inclusi nell'importo a base d'asta. Si precisa che dovrà essere garantita la copertura di ferie, permessi, malattia ecc., in modo da avere con continuità il personale richiesto per l'esecuzione degli interventi di pulizia.

La Committente potrà richiedere l'immediato allontanamento di personale che non sia di proprio gradimento.

9.2 L'Appaltatore è tenuto inoltre a nominare un Responsabile operativo.

Il responsabile operativo dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, su chiamata del Responsabile referente della Committente e dovrà:

- coordinare tutta l'attività contrattualmente prevista;

- tenere i rapporti con il responsabile della Committente;
- gestire il personale;
- gestire il contratto con tutte le incombenze tecniche e amministrative;

9.3 Il responsabile operativo dovrà essere reperibile telefonicamente h24 per eventuali necessità legate all'attività aeroportuale.

9.4 Tutto il personale in turno dell'appaltatore dovrà essere dotato di adeguato abbigliamento, uguale per tutti i dipendenti, facilmente individuabile per colore e logo, le caratteristiche delle divise verranno concordate con la Committente;

9.5 Tutto il personale dell'appaltatore e dei subappaltatori dovrà ottenere il permesso e il tesserino di riconoscimento completo di fotografia, che lo autorizzi all'accesso delle aree sterili secondo quanto riportato nelle ordinanze aeroportuali.

Il tesserino di riconoscimento dovrà sempre essere esposto in maniera visibile.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri, le spese, gli adempimenti necessari all'ottenimento dei suddetti permessi secondo la regolamentazione ENAC vigente al momento della richiesta. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e le spese derivanti da variazioni della regolamentazione ENAC e/o dall'adeguamento/rinnovo dei permessi di accesso alle aree aeroportuali.

#### **ART. 10 - MAGAZZINO MATERIALI E LOCALI PER IL PERSONALE**

10.1 La Committente metterà a disposizione dell'Appaltatore, in comodato gratuito, per la durata dell'appalto, uno o più locali per circa 30 mq. per il deposito di attrezzature e materiale di scorta; in detta area è assolutamente vietato lo stoccaggio di materiali infiammabili o nocivi (es. vernici, solventi etc.) nel rispetto delle normative di sicurezza.

10.2 Su richiesta dell'Appaltatore la Committente potrà mettere a disposizione, sempre in comodato gratuito, un'area non urbanizzata ove l'Appaltatore potrà a sua cura e spese organizzare, con costruzioni rimovibili, box, tettoie per i mezzi, ricoveri e servizi igienici per il personale, il tutto in piena efficienza e rispondente alle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro. Saranno a carico dell'Appaltatore l'ottenimento delle

autorizzazioni, le opere di urbanizzazione per acqua potabile, energia elettrica e fognature.

#### **ART. 11- CAUZIONE DEFINITIVA**

L'Appaltatore ha costituito fideiussione bancaria/assicurativa di Euro .....  
(...../00), rilasciata da .....a garanzia dell'esatto  
adempimento degli obblighi derivanti dal presente appalto.

La cauzione è costituita a norma delle vigenti disposizioni e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

La Committente disporrà lo svincolo della cauzione definitiva quando l'Appaltatore avrà adempiuto a tutte le obbligazioni oggetto del contratto. L'autorizzazione allo svincolo sarà rilasciata dietro presentazione di richiesta scritta dell'Appaltatore.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Committente potrà trattenere sul deposito cauzionale le spese derivanti da prestazioni eseguite in sostituzione dell'Appaltatore; in tal caso l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire integralmente il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di ricezione del relativo invito, notificato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, la cauzione verrà incamerata dalla stessa Committente a titolo di risarcimento, salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

#### **ART. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE**

12.1. L'Appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, avesse a derivare a persone e a cose proprie, di SOGEAAL o di terzi. Pertanto la Committente è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Appaltatore, ai suoi dipendenti e a terzi;

12.2 A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a produrre e mantenere per l'intera durata del contratto una polizza RCVT, con Compagnia di primaria importanza, con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) che dovrà essere efficace prima dell'inizio del servizio. Qualora l'Appaltatore risultasse già titolare di una simile polizza, è in facoltà dell'Appaltatore di operare un'estensione attraverso apposita

appendice da consegnare in copia alla Committente. In tale polizza dovrà essere convenuto che:

- non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, disdetta del contratto o modifica delle garanzie senza il preventivo consenso dell'Appaltante; eventuali sospensioni e/o mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 giorni, previo avviso all'Appaltante delle motivazioni del provvedimento;
- dovranno essere considerati terzi anche l'Appaltante ed i suoi dipendenti, l'Amministrazione statale concedente ed i loro dipendenti;
- L'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (art. 1916 c.c.);

12.3 Assicurazione dei mezzi per la circolazione all'interno dell'area di movimento: L'Appaltatore dovrà dimostrare, mediante esibizione di copia del documento che tutti i mezzi, targati e non, che accedono anche occasionalmente alle aree operative aeroportuali abbiano una copertura con un massimale minimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

12.4. SOGEAAL si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurati in relazione a variazioni dell'attività svolta e dei rischi connessi.

12.4. Le coperture assicurative del presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dell'Appaltatore, che si obbliga a dare immediata comunicazione scritta alla Committente di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose;

#### **ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatore, pena l'immediata revoca del contratto e salvo il risarcimento di ogni danno e spesa.

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità prescritte dall'art. 105, D.Lsg n. 50/2016.

Resta inteso che, anche in caso di subappalto, la piena responsabilità dell'Appaltatore rispetto all'esecuzione complessiva degli adempimenti connessi a tutti i servizi oggetto del presente appalto.

**ART. 14 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO, CLAUSOLA PENALE**

Per ogni violazione o per l'inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, la Committente avrà facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore, le seguenti penali:

- per omesso singolo intervento di pulizia: Euro 100,00
- per omesso o ritardato singolo intervento di pulizia che abbia provocato danni, ritardi o disservizio sullo svolgimento delle attività aeroportuali:  
Euro 500,00 ovvero l'eventuale maggior danno richiesto dagli utenti (vettori, operatori aeroportuali, Enti di Stato, passeggeri, operatori commerciali, ecc) che l'hanno subito.
- per ritardo di intervento, superiore alle 2 ore, a seguito di chiamata, anche se non abbia provocato ritardi o disservizi sullo svolgimento delle attività aeroportuali:  
Euro 200,00
- per il ritardo nella presentazione della documentazione routinaria prevista:  
Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, dopo il secondo richiamo.

Per l'applicazione delle penali la Committente adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate all'Appaltatore per iscritto con l'imposizione di un termine non inferiore a cinque giorni, dal ricevimento, per la presentazione delle eventuali deduzioni. La decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile del servizio nominato dalla Committente.

L'ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi o, in caso di insufficienza, verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell'addebito all'Appaltatore.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, la Committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

**ART. 15 - PAGAMENTI E CESSIONI DI CREDITO**

15.1 I corrispettivi per pulizia ed igiene ambientale, nonché gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti all'Appaltatore in rate bimestrali, calcolate in ragione di 1/6 dell'intero canone annuo, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di presentazione di regolare fattura corredata degli estremi del contratto nonché del C.I.G. relativo all'appalto, previa verifica della regolarità contributiva.

15.2 E' vietato all'Appaltatore qualunque cessione di credito senza l'espressa autorizzazione preventiva della Committente.

**15.3** Resto inteso che nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall'avvenuta stipulazione del contratto o non sia stato previamente autorizzato per iscritto dalla Committente.

**ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Senza pregiudizio delle ordinarie facoltà spettanti a entrambe le parti in ordine alla risoluzione del rapporto, il contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati:

- Mancato servizio nel 50% delle aree per due giorni consecutivi;
- Affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione – totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
- Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, quali quelli previsti dalla normativa antimafia in via definitiva o cautelare, che intervengono in data specifica alla stipulazione del contratto.
- Fallimento dell'Appaltatore, ovvero quando nella sua struttura imprenditoriale si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della sua capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale.
- Irregolarità contributiva risultante da DURC negativo per due volte consecutive.

La risoluzione avrà effetto dal momento in cui la Committente comunichi all'Appaltatore, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione di valersi della facoltà di risoluzione.

La Committente ha facoltà di risolvere il contratto con la procedura ex art. 1453,1454 del Codice Civile nei seguenti casi:

- grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, che abbia prodotto interruzione del servizio e danni.
- mancato rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di: Sicurezza sul lavoro; Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri.

In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, la Committente incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 17 – SEDE OPERATIVA**

Ove l'Appaltatore abbia la propria sede fuori dal territorio della regione Sardegna, si impegna ad attivare, per tutto il periodo di espletamento del servizio, una sede operativa/amministrativa dislocata in Alghero, dove eleggerà domicilio per quanto concerne tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere tra la Committente e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non dovesse trovare bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta al Giudice Civile.

Il Foro competente è esclusivamente quello di SASSARI.

#### **ART. 19 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:

- assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

-stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;

- stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente;

E' fatto obbligo all'appaltatore, ai sensi e per gli effetti del comma 9 articolo 3 della L. 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessare – per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali acquisiti dalle parti sono soggetti alla tutela prevista dal GDPR – Regolamento UE 2016/679. Gli stessi saranno trattati unicamente al fine dell'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi della richiamata normativa, alle parti è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la correzione, l'integrazione e, laddove ne ricorrano gli estremi, la cancellazione in blocco.

#### **ART. 21 - SPESE E IMPOSTE**

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte gli oneri inerenti alla stipula e registrazione del contratto d'appalto, nonché degli atti successivi e conseguenti.

#### **ART. 22 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. N. 231/2001**

In relazione all'esecuzione del contratto, la sub-concessionaria dichiara:

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Decreto”) e successive modifiche e integrazioni, nonché di aver acquisito, da parte di SOGEAAL, la disponibilità, in relazione al contratto:

- a) della parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 e delle parti speciali dello stesso (“Modello”);
- b) del Codice Etico;
- di aver acquisito piena consapevolezza degli obblighi e doveri che ne scaturiscono a suo carico.

Sulla base di quanto sopra, la sub-concessionaria si obbliga a tenere un comportamento coerente e conforme con il Modello e con il Codice Etico di SOGEAAL (e quindi con le disposizioni, i principi, le regole di comportamento e i valori ivi indicati) per tutto quanto gli sia applicabile.

#### **ART. 23 - NORME APPLICABILI**

Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto trovano applicazione nell'ordine il D.lgs 50/2016, nonché tutte le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Il presente atto, viene firmato dai contraenti.

**SO.GE.A.AL. S.p.A.**

---

---